

COMUNE DI CASTELLANETA
(Prov. di Taranto)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DEGLI ANZIANI
Art.65 Statuto Comunale- D.C.S. n.64 del 9.11.2006

Art. 1
DURATA,MODALITA' RINNOVO,SEDE

- 1- E' istituita la Consulta Cittadina degli Anziani.*
- 2- La composizione della Consulta Cittadina degli Anziani viene rinnovata ogni tre anni.*
- 3- La Consulta ha sede nei locali del Comune di Castellaneta presso l'Assessorato ai Servizi Sociali.*

Art. 2
FINALITA'

1-La Consulta Anziani e' un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalita':

- a- Esaminare l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione anziana in citta';*
- b- Favorire la partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti di competenza comunale volte a dare adeguate risposte alle esigenze degli anziani.*

2-La Consulta Anziani ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti in materia di politiche per gli anziani e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare puo' esprimere pareri e presentare memorie sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari. Puo' presentare formale richiesta al Sindaco,all'Assessore ai Servizi Sociali, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Commissione Consiliare per richiedere audizioni e promuovere incontri che dovranno essere tenuti entro 30 giorni dalla richiesta.

3-In relazione alla propria finalita' puo' svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al Comune

l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti gli anziani.

Art.3

COMPOSIZIONE

1- Fanno parte della Consulta Anziani i rappresentanti degli organismi previsti dall'art.65 dello Statuto Comunale ed Associazioni di Categoria presenti e operanti nel Comune di Castellaneta che si siano distinti nell'elaborazione e realizzazione di progetti ed iniziative a favore degli anziani o riconducibili alle tematiche della terza età'.

Art. 4

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CONSULTA

- 1- Tutti gli organismi di cui all'art. precedente possono far pervenire domande di partecipazione, diretta al Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Salute, corredata da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l'effettiva operosità sul territorio, le iniziative intraprese e i risultati ottenuti.**
- 2- La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati non devono essere titolari di cariche elettive.**
- 3- L'accoglimento della domanda verrà determinato dalla Commissione Consiliare, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.**
- 4- Il rappresentante supplente ha facoltà d'intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.**
- 5- Ogni associazione, organizzazione, istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare i nuovi nominativi al Presidente della Commissione Consiliare.**
- 6- Le associazioni, organizzazioni, istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione che intendano partecipare alla Consulta in carica, integrandone la composizione, devono presentare la domanda con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'accoglimento della domanda verrà determinato come stabilito dal comma 3 del presente articolo. La nomina dei rappresentanti dei nuovi organismi integranti la**

Consulta in carica, avra' validita' dal momento dell'approvazione delle nuove immissioni da parte della Commissione Consiliare.

Art. 5

INSEDIAMENTO

- 1- Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali, si procede all'elezione del Presidente.*

Art. 6

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1- La Consulta elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nella terza, da tenersi nella stessa seduta. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti per non piu' di due volte.*
 - 2- Il Presidente rappresenta la Consulta Anziani, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.*
-
- 3- Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca al Presidente nell'organizzazione delle attivita' della Consulta. In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.*

Art. 7

CONVOCAZIONI, VOTAZIONI E SOSTITUZIONI

- 1- La Consulta Anziani si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in via straordinaria se lo richiedono il Sindaco, l'Assessore ai Servizi Sociali, il Presidente del Consiglio, nonche' una Commissione Consiliare o almeno un terzo dei componenti la Consulta.*
- 2- E' convocata con avviso scritto, a firma del Presidente della Consulta da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima. La convocazione dovra' contenere il luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine dei lavori da trattare.*
- 3- Il quorum per la validita' delle sedute e' stabilito in 1/3 dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano tra i votanti.*
- 4- Qualora per le dimissioni contemporanee del Presidente o del Vice Presidente non possa effettuarsi una regolare convocazione, questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.*

- 5- I membri effettivi rappresentanti delle associazioni che risulteranno assenti per tre sedute consecutive della Consulta senza apportare validi motivi, decadranno dall'incarico.
- 6- Il rappresentante potra' essere sostituito con le modalita' di cui all'art.4 comma 5 del presente regolamento.

ART. 8

COMITATO DI COORDINAMENTO

- 1- La Consulta puo' eleggere al suo interno un Comitato di Coordinamento a maggioranza assoluta dei membri.
- 2- Il Comitato di Coordinamento dovra' essere composto da almeno 3 membri.
- 3- Il Comitato di Coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle proprie funzioni.
- 4- Il Comitato di Coordinamento e' convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.

ART.9

RINNOVO

- 1- Alla scadenza dei tre anni, la Consulta deve essere rinnovata nella sua composizione. La Consulta in carica e' considerata decaduta solo al momento dell'istituzione della nuova Consulta, che dovra' verificarsi entro e non oltre sei mesi dalla scadenza della precedente.
- 2- La composizione della nuova Consulta viene determinata in considerazione delle domande di partecipazione pervenute secondo le modalita' di cui al precedente art4.
- 3- L'insediamento e la nomina dei nuovi Presidenti e Vicepresidenti, nonche' dell'eventuale Comitato di coordinamento, avvengono secondo le modalita' dei precedenti art.5,6 e 8.

ART. 10

SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO AL FUNZIONAMENTO

- 1- Il servizio di supporto tecnico-organizzativo al funzionamento della Consulta e' svolto dall'Ufficio Segreteria, le cui competenze rientra la materia o il settore di attivita' della Consulta.

ART.11

FINANZIAMENTO

- 1- Il Bilancio Comunale deve prevedere la spesa per le attivita' della Consulta.
L'impegno di spesa, su proposta della Consulta, e' deliberato dalla Giunta Comunale.